

# AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(Revisione straordinaria delle partecipazioni  
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

# I – Introduzione generale

## 1. Premessa normativa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**".

In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- L'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- La razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

## **2. Piano operativo e revisione straordinaria**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
  - **produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - **progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA.** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
  - **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
  - **autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;**
  - **servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato**. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2017, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Entro il 23 marzo 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

**Il Comune di Venegono Inferiore con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.**

**Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti con nota prot. 3187 in data 4.05.2015.**

### 3. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE
SOCIETÀ PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETÀ CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETÀ COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETÀ ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALIO SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

### 4. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Con atto **n. 3 del 30.03.2015** il Consiglio Comunale riteneva di mantenere ancora validi i presupposti indicati per il mantenimento delle partecipazioni societarie nelle seguenti società di capitali:

**1. SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.** (nel seguito "Società")

**-2.SOCIETA' COINGER SRL**

dando atto che le società stesse svolgevano attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità dell'ente.

#### Le partecipazioni dell'ente

#### 1. Le partecipazioni societarie. Ricognizione alla data del 23 settembre 2016

Il Comune di Venegono Inferiore partecipa al capitale delle seguenti società:

- **SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.** (nel seguito "Società").

- **COINGER SRL**

## **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune partecipa al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate istituito con Legge Regionale 76 del 16 settembre 1983, trasformato in Ente di diritto pubblico con la Legge Regionale 12 del 4 agosto 2011, con una quota del 6,30%.

La partecipazione al Parco, essendo regolata da legge regionale, non è oggetto del presente Piano.

### **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

#### **1.SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. (nel seguito "Società").**

Con sede legale a Varese, Piazza Libertà 1

capitale sociale € 120.000,000

Codice fiscale 95014020127

Partita IVA 02487650125

N. REA 267065

Registro Imprese di Varese 95014020127

La Società partecipa con una quota pari all'8,66% del capitale sociale, di cui Venegono Inferiore ne detiene lo 0,1334%, alla società

PREALPI SERVIZI S.R.L.

Con sede legale a Varese, Via Peschiera,20

capitale sociale € 5.451.267,00

Codice fiscale /Partita IVA 02945490122

N. REA 305306

*Oggetto sociale: è la gestione in tutto o in parte del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue realizzati dai Consorzi Ecologici Provinciali e da ogni altro soggetto pubblico o privato...*

La Società è di proprietà del comune per l'1,54%.

La Società è nata dalla trasformazione del Consorzio per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese.

La Società è società *multipartecipata* alla quale partecipano, oltre al Comune di Venegono Inferiore i seguenti Enti:

Provincia di Varese

Comuni di:

Binago

Cairate

Cantello

Castellanza

Castelseprio

Castiglione Olona

Clivio

Fagnano Olona  
Gazzada Schianno  
Gorla Maggiore  
Gorla Minore  
Gornate Olona  
Induno Olona  
Lonate Ceppino  
Lozza  
Malnate  
Marnate  
Olgiate Olona  
Rodero  
Saltrio  
Solbiate Comasco  
Solbiate Olona  
Tradate  
Varese  
Vedano Olona  
Venegono Superiore  
Viggiù

La Società ha per oggetto: *l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a*

- a) tutelare, preservare, migliorare le acque del fiume Olona e suoi affluenti, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;*
- b) realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue del bacino del fiume Olona;*
- c) gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;*
- d) gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.*

*In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di servizi pubblici e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l'attività di:*

- promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle acque del fiume Olona;*
- gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente;*
- gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società*
- espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione dei cittadini e dell'accesso all'informazione sulle tematiche ambientali;*
- svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali.*

La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi altra forma di organizzazione.

Pertanto, in base all'articolo la partecipazione è stata mantenuta in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Venegono Superiore: infatti la Società è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra comunale del servizio di depurazione e collettazione delle acque reflue.

Per quanto attiene i costi e gli assetti di *governance*, in un'ottica di contenimento e riduzione delle spese di gestione, la Società ha adeguato il proprio Statuto il 12 luglio 2013 prevedendo che possa essere amministrata anche da un Amministratore Unico: infatti dalla medesima data la società è amministrata da un Amministratore Unico con una diminuzione di costi pari a € 18.400,00 (emolumenti lordi Consiglio di amministrazione € 38.400,00, emolumento lordo amministratore unico € 20.000,00).

Si riporta il prospetto che evidenzia i dati del conto economico nell'ultimo triennio:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
a) valore della produzione	6.633.408	7.042.863	7.050.778
b) costi di produzione	6.842.967	7.226.007	7.075.181
<b>Differenza</b>	<b>(209.559)</b>	<b>(183.144)</b>	<b>(24.403)</b>
c) proventi e oneri finanziari	54.401	69.009	61.430
d) rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
	276.342	275.939	151.710

e) proventi e oneri straordinari			
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.382</b>	<b>23.786</b>	<b>65.877</b>
Imposte	10.593	20.341	65.709
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>1.789</b>	<b>3.445</b>	<b>168</b>

Dal Piano di razionalizzazione della Provincia di Varese si evince che *“la società è oggetto di interventi di razionalizzazione in attuazione della disciplina normativa di cui al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.*

Con deliberazione di consiglio provinciale n. 9 del 23/04/2015 la Provincia di Varese ha confermato la forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato (S.I.I.) nell’ambito del territorio provinciale e la costituzione di una nuova società “in house” cui affidare la gestione del S.I.I. Sono prevedibili contenimenti dei costi di gestione derivanti da “economie di scala” che spesso si producono a seguito di processi aggregativi.

A oggi la società in house Alfa S.r.l. costituita per la gestione del servizio idrico integrato non è ancora del tutto operativa. Il Comune di Venegono Inferiore non ha ancora sottoscritto la quota di capitale sociale di Alfa S.r.l.

### **1.COINGER SRL**

Con sede legale a Brunello (VA) via Chiesa a Erbamolle s.n.  
capitale sociale € 921.897,92

Codice fiscale/Partita IVA /Registro Imprese di Varese 02156160125  
N. REA 266589

La società è nata dalla trasformazione del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti, trasformazione avvenuta il 20 novembre 2013.

*La società ha per oggetto le seguenti attività:*

- 1)** *la gestione di servizi pubblici locali e relative reti ed impianti ed attività complementari nel territorio dei soci, cercando di raggiungere la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste.*  
*In particolare la società può svolgere le attività di gestione e assunzione dei servizi ambientali e di igiene urbana ivi compresi la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di*

*qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi, perseguendo gli obiettivi di:*

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;*
  - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;*
  - c) ottimizzare ed integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio dei materiali che costituiscono le singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;*
  - d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuto, tra i quali i RAEE;*
  - e) incentivare l'adozione di forme di auto smaltimento;*
  - f) promuovere l'utilizzo dei materiali e forme di energie derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la riutilizzazione di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti.*
- 2)** *L'assunzione ed il mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (già di titolarità del CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI" COINGER) nonché degli eventuali successivi incrementi ed estensioni. In particolare, gli Enti locali soci possono conferire alla società le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali che sono relativi ai servizi affidati alla stessa società o da affidare a terzi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti del servizio di gestione dei rifiuti, i lastrici solari degli edifici pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, i beni utili al miglior esercizio dei servizi e tecnologie dell'informazione e comunicazione. In relazione a tali beni, gli Enti locali soci possono affidare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali il cui esercizio presupponga la messa a disposizione del gestore del servizio degli stessi beni.*
- 3)** *La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente [art. 4](#) e, in particolare:*
- a) elaborazione degli atti di gara, espletamento delle procedure e aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi o di fasi;*
  - b) controllo sull'osservanza degli obblighi a carico dell'affidatario dei servizi o di fasi, qualora svolti da terzi;*
  - c) attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nonché effettuazione di ogni attività utile ad assicurare il versamento della tassa/tariffa/corrispettivo per i servizi agli Enti locali soci.*

*La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.*

*La società può assumere, con le limitazioni previste dalla legge partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.*

*La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.*

*La società può effettuare interventi di progettazione, costruzione, acquisto, alienazione o permuta, affitto, locazione di beni immobili e di beni mobili ed in genere di tutti i beni anche immateriali comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali.*

*La società può ricevere gratuitamente contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici o privati anche partecipando a gare e bandi.*

*Pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente oppure per conto terzi, in concessione o in appalto.*

*In ogni caso la società deve svolgere la parte prevalente della sua attività nei confronti degli enti pubblici soci utilizzando per il conseguimento dell'oggetto sociale la modalità dell'affidamento diretto”.*

La società non persegue fine di lucro, ma ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

La società ha natura “in house” ed è sottoposta al c.d. “controllo analogo” e all'attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:

- a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
- b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
- c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un “Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni”, cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti dell'organo amministrativo, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
  - il capitale sociale è posseduto esclusivamente dai Comuni
  - non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
  - sussiste il divieto di “trasferimento” delle partecipazioni al capitale sociale;
  - lo statuto contiene clausole che attuano il cosiddetto “controllo analogo” da parte degli enti locali.

La società è partecipata da 26 Comuni per un numero di abitanti al 31 dicembre 2015 pari a 105.178 unità; è amministrata da un amministratore unico.

Il primo bilancio approvato dalla società è quello al 31 dicembre 2014. Si riportano i dati del conto economico 2014 e 2015:

	31.12.2014	31.12.2015
f) valore della produzione	7.074.476	6.290.506
g) costi di produzione	7.105.169	6.132.323
<b>Differenza</b>	<b>30.693-</b>	<b>158.183</b>
h) proventi e oneri finanziari	22.683	1.656
i) rettifiche valore attività finanziarie	0	0
j) proventi e oneri straordinari	29.641	50.277
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>21.631</b>	<b>210.116</b>
Imposte	12.453	16.733
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>9.178</b>	<b>193.383</b>

#### IV- Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto che i criteri legali, di cui agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate di valutazione per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie sono i seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4. ovvero non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

◊ Rispetto alla società COINGER srl, si evidenzia quanto segue:

- la sussistenza dello scopo istituzionale di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società gestisce il servizio ambientale e di igiene urbana Il contratto in essere che scade il 19.11.2028.
- un fatturato medio di € 6.655.290,05 per il biennio 2014/2015 e pertanto soddisfa il requisito del fatturato medio minimo di 1 milione. A tal proposito autorevole dottrina sostiene che tali parametri non sono da intendersi tassativi ma indici di riferimento per valutare un'eventuale alienazione o razionalizzazione;
- I dipendenti della società sono 5 e la stessa è amministrata da un amministratore unico che percepisce un compenso di € 21.087,00. Pertanto la spesa per l'amministratore non è maggiore rispetto alla spesa per il personale dipendente.
- La società presenta un equilibrio economico in quanto le entrate rappresentate dai proventi del servizio coprono i costi d'esercizio e in particolare le rate di ammortamento dei mutui.

◊ Per quanto concerne la società per la Tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese Spa, la stessa sarà oggetto di interventi di razionalizzazione in attuazione della disciplina normativa di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e decreto legislativo 175/2016.

Entro il 31 dicembre 2015 era prevista la dismissione della partecipazione societaria a seguito dell'affidamento del Servizio idrico integrato SII) al gestore unico della provincia di Varese. Il risparmio che potrà essere conseguito deriva dal contenimento dei costi di gestione derivanti da economie di scala prodotti a seguito di processi aggregativi.

Pertanto la partecipazione è stata mantenuta in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Venegono Inferiore: infatti la Società è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del servizio di depurazione e collettazione delle acque reflue.